

COMUNE DI SANT'AGNELLO PROVINCIA DI NAPOLI	Numero 18	Data 08/03/2019	Prot.
--	----------------------------	----------------------------------	--------------

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - COMPONENTE DELL'IMPOSTA COMUNALE UNICA IUC PER L'ANNO 2019

L'anno 2019,
Il giorno 8,
del mese di Marzo,
alle ore 18.00,

nella sala delle adunanze, della sede municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Straordinaria, ed in seduta Pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il/la sig. Rocco Gennaro in qualità di Presidente C.C..-

Sono presenti ed assenti, come da appello effettuato ad inizio seduta, i signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente
Rocco Gennaro	Presidente C.C.	SI
Sagristani Pietro	Sindaco	SI
Massa Attilio	Consigliere	SI
Accardi Chiara	Consigliere	SI
Gargiulo Giuseppe	Consigliere	SI
Terminiello Mariarosaria	Consigliere	SI
Castellano Paolo	Consigliere	NO
De Martino Maria	Consigliere	SI
De Angelis Francesco	Consigliere	SI
Coppola Giuseppe	Consigliere	NO
Aponte Fabio	Consigliere	SI
Di Maio Maria Gaetana	Consigliere	SI
Galano Fabio	Consigliere	SI

Totale presenti:	11	/Totale assenti:	2
-------------------------	-----------	-------------------------	----------

Partecipa il Segretario Comunale dott. Costabile Valerio.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.-

Oggetto:

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - COMPONENTE DELL'IMPOSTA COMUNALE UNICA IUC PER L'ANNO 2019

Il Presidente sottopone all'esame del Consiglio l'argomento iscritto al punto 8 dell'ordine del giorno, a tal proposito passa la parola all'Assessore al Bilancio dott.ssa Maria De Martino.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l'Assessore al bilancio, gli interventi, e la relativa discussione sull'argomento, registrati su supporto digitale e riportati integralmente nella trascrizione allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Premesso che la Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e s.m.i. all'art. 1, commi dal 639 al 705 ha istituito l'Imposta Unica Comunale, denominata IUC, con decorrenza dal 1 gennaio 2014 che riassume tre distinti presupposti impositivi:

- IMU (Imposta Municipale propria) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- TASI (tributo sui servizi indivisibili) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- TARI (tassa sui rifiuti) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Considerato che il presupposto della TASI è il possesso o la detenzione di fabbricati e di aree fabbricabili, con esclusione dei terreni agricoli;

Visto che la legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) ha previsto l'esclusione dal pagamento dell'imposta per tutte le abitazioni principali diverse da quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, con la conseguenza che tale tipologia di immobile è ora sottratta sia dall'IMU sia dalla TASI;

Considerato che:

- l'esclusione dalla TASI opera non solo nel caso in cui l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale dal possessore ma anche nell'ipotesi in cui sia l'occupante a destinare l'immobile detenuto ad abitazione principale. In quest'ultimo caso, la TASI è dovuta solo dal possessore, che, ai sensi del comma 681 del medesimo art. 1, verserà l'imposta nella misura percentuale stabilita nel vigente regolamento comunale;
- per la nozione di abitazione principale rilevante ai fini della TASI, si deve far riferimento alla medesima definizione stabilita per l'IMU dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, che la individua nell'unità immobiliare in cui il soggetto passivo e il suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente, ivi comprese le pertinenze nei limiti stabiliti dallo stesso comma 2;
- l'imposta si calcola applicando alla base imponibile, che è quella prevista per l'IMU, l'aliquota stabilita dal Comune per la particolare fattispecie;
- l'aliquota ordinaria stabilita dalla legge per tutti gli immobili soggetti alla TASI è pari all'1‰, ma i Comuni possono ridurla fino all'azzeramento;

- nella determinazione delle aliquote della TASI i Comuni incontrano il limite massimo secondo cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, vale a dire il 6‰ per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e il 10,6‰ per gli altri immobili;
- il Comune può, tuttavia, mantenere, per l'anno 2019, con un'espressa delibera, la maggiorazione dello 0,8‰, prevista dalla legge per gli anni passati, a condizione che l'avesse stabilita per gli anni 2016, 2017 e 2018 (art. 1, comma 1133, Legge n.145 del 30 dicembre 2018). Tale maggiorazione consisteva in un ulteriore margine di manovrabilità dello 0,8‰, che poteva essere utilizzato dal Comune per aumentare il limite della somma dell'IMU e della TASI (fino al 6,8‰ per l'abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e all'11,4‰ per gli altri immobili) oppure per aumentare il limite massimo dell'aliquota della TASI, vigente negli anni 2014 e 2015, elevandola dal 2,5‰, al 3,3‰;
- per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota della TASI non deve in nessun caso superare l'1‰;
- per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota non può eccedere il 2,5‰;
- l'art. 1, comma 3, del D.L. n. 16 del 2014, convertito dalla legge n. 68 del 2014, prevede, come per l'IMU, l'esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato e dagli altri enti pubblici ivi indicati destinati esclusivamente ai compiti istituzionali e per le fattispecie di cui all'art. 7, comma 1, lett. b), c), d), e), f), e i) del D.Lgs. n. 504 del 1992;

Richiamato il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), di cui la TASI è componente, regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 02/07/2014, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;

Dato atto che il presente atto, adottato ai sensi dell'articolo 52 del citato D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni, stabilisce, nel rispetto dei principi fissati dalle leggi statali di riferimento, aliquote e criteri applicativi integrativi della disciplina tributaria nazionale in quanto e non interviene sugli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 13/02/2018 con la quale sono state determinate le Aliquote e Detrazioni TASI 2018, regolarmente pubblicata sul portale del federalismo;

Visto che la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) non ha riproposto la sospensione stabilita negli anni precedenti (da ultimo legge n. 205 del 27 dicembre 2017, articolo 1, comma 37), del blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali;

Considerato necessario riconfermare le aliquote TASI determinate con l'atto sopra richiamato, tenendo conto della normativa vigente, che di fatto esclude da TASI tutte le ipotesi di abitazione principale intesa ai fini IMU di cui all'art.13 comma 2 del D.L. 201/11 e s.m.i.;

Tenuto conto che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

Rilevato che in base all'art. 62 del regolamento comunale IUC il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2019, determinati secondo quanto indicato dall'articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente di seguito riportati:

Servizio	Voci di costo	Importo previsto 2019 in esercizio provvisorio – Dati bilancio pluriennale (€)
Servizio di polizia locale	Spesa per l'attività lavorativa del personale addetto ai servizi, acquisto di beni e servizi relativi	922.254,07
Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale	Spesa per interventi di manutenzione strade e piazze, acquisto di beni, prestazioni di servizi, interessi per mutui in ammortamento	90.094,71
Servizi di illuminazione pubblica	Spese per fornitura di energia e per canone manutenzione punti luce	171.000,00
Servizi di protezione civile	Prestazioni di servizio ed acquisto di beni inerenti il servizio stesso	2.000,00
Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	Spesa per l'attività lavorativa del personale addetto ai servizi, prestazioni di servizi relative, interessi passivi per mutui in ammortamento	56.410,00
TOTALE		1.241.758,78

Ritenuto per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure in misura parziale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire per l'anno 2019 l'applicazione della TASI, con le seguenti aliquote:

- aliquota nella misura del 2,00 per mille alla seguente categoria:
 - immobili destinati ad abitazioni principali e relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU censite a catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
 - immobili classificati nelle categorie catastali da A/1 a A/9 e relative pertinenze, concesse in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che sia il comodante che il comodatario abbiano acquisito alla data del 1 gennaio 2019 la residenza anagrafica nel Comune di Sant'Agnello
- aliquota nella misura del 2,70 per mille per gli immobili classificati nella categoria catastale D/2;
- aliquota nella misura del 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura;
- aliquota nella misura del 2,50 per mille per i beni merce fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione
- aliquota nella misura del 2,50 per mille ai restanti immobili ed alle aree edificabili;

Dato atto che, in base alla deliberazione del Consiglio Comunale all'ordine del giorno nella seduta odierna, le aliquote dell'imposta municipale propria stabilite per l'anno 2019 sono le seguenti:

- Aliquota di base dello 0,84 per cento
- Aliquota dello 0,40 per cento relativamente alle unità immobiliari, e pertinenze annesse, adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche con categoria catastale A/1- A/8, A/9;

Visto il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31

dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille per gli altri fabbricati ed al 6 per mille per l'abitazione principale. L'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille;

Visto il comma 1133 dell'art. 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, legge di bilancio 2019, che stabilisce « Per l'anno 2019 i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018»;

Considerato che la maggiorazione consente un incremento dello 0,8‰, che può essere utilizzato dal Comune per aumentare il limite della somma dell'IMU e della TASI (fino al 6,8‰ per l'abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e all'11,4‰ per gli altri immobili) oppure per aumentare il limite massimo dell'aliquota della TASI, vigente negli anni 2014 e 2015, elevandola dal 2,5‰, al 3,3‰;

Riscontrato per quanto sopra indicato il rispetto della vigente normativa per aver deliberato negli anni 2016, 2017 e 2018 in tal senso, e desunto dal seguente prospetto di verifica delle aliquote applicate il rispetto per il corrente anno della normativa vigente:

Tipologia	Aliquota IMU	Aliquota TASI	Aliquota complessiva
immobili destinati ad abitazioni principali e relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU censite a catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9	0,4%	0,2%	0,6%
immobili classificati nelle categorie catastali da A/1 a A/9 e relative pertinenze, concesse in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che sia il comodante che il comodatario abbiano acquisito alla data del 1 gennaio 2019 la residenza anagrafica nel Comune di Sant'Agnello	0,84%	0,2%	1,04%
immobili classificati nella categoria catastale D/2	0,84%	0,27%	1,11%
beni merce fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione	0,84%	0,25%	1,09%
restanti immobili ed aree edificabili	0,84%	0,25%	1,09%

Visto l'art. 42 del D.Lgs 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Con voti favorevoli n. 7

contrari n. 0

astenuti n. 4 (Aponte, Galano, Di Maio e Rocco)

su 11 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di stabilire le seguenti aliquote per l'applicazione della TASI (Tributo servizi indivisibili) pr l'anno 2019:

2,00 per mille (0,20%)	<p>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1, A/8, A/9 E RELATIVE PERTINENZE</p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo</p>
2,00 per mille (0,20%)	<p>ABITAZIONI DATE IN COMODATO</p> <p>Si intendono gli immobili classificati nelle categorie catastali da A/1 a A/9 e relative pertinenze, concesse in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che sia il comodante che il comodatario abbiano acquisito alla data del 1 gennaio 2019 la residenza anagrafica nel Comune di Sant'Agnello</p>
2,50 per mille (0,25%)	<p>ALIQUOTA FABBRICATI AD USO ABITATIVO</p> <p>Per fabbricati ad uso abitativo si intendono i fabbricati censiti alle categorie da A/1 ad A/9 ed effettivamente destinati ad uso residenziale, non rientranti nelle categorie precedenti in quanto trattasi di:</p> <p>a) Alloggi a disposizione a) Alloggi sfitti b) Alloggi locati a canone concordato o a canone libero</p>
2,50 per mille (0,25%)	AREE FABBRICABILI
2,70 per mille (0,27%)	immobili classificati nella categoria catastale D/2
1,00 per mille (0,10%)	FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA
2,50 per mille (0,25%)	ALTRI IMMOBILI CON CATEGORIA CATASTALE DIVERSA DA QUELLA AD USO ABITATIVO
2,50 per mille (0,25%)	beni merce fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione

3. di stabilire una detrazione per abitazione principale pari ad € 20,00 per ciascun figlio, fino al compimento del ventiseiesimo anno di età dello stesso, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'abitazione principale alla data del 1 gennaio 2019;
4. di mantenere per l'anno 2019, ai sensi del comma 1133 dell'art. 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, legge di bilancio 2019, la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018, che consente a questo Ente l'incremento delle aliquote fino allo 0,8%, per aumentare il limite della somma dell'IMU e della TASI;
5. di precisare che le aliquote come sopra determinate contribuiranno ad assicurare l'equilibrio del bilancio di previsione finanziario 2019-2021;

6. di stabilire che il gettito annuo stimato, pari a circa 785.000,00 euro, contribuirà per circa il 63% al finanziamento dei servizi indivisibili comunali in premessa indicati;
7. di dare atto che le aliquote così come stabilite con il presente atto decorrono dal 1° gennaio 2019;
8. di dare massima pubblicità delle aliquote e delle detrazioni nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione e modulistica sul sito web istituzionale del Comune;
9. di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza, in considerazione della necessità che le aliquote deliberate entrino in vigore dal 1° gennaio 2019, con la seguente votazione:

Con voti favorevoli n. 7

contrari n. 0

astenuti n. 4 (Aponte, Galano, Di Maio e Rocco)

su 11 consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2019** / **8**

Ufficio Proponente: **Gestione Economica e Finanziaria**

Oggetto: **DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - COMPONENTE DELL'IMPOSTA COMUNALE UNICA IUC PER L'ANNO 2019**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Gestione Economica e Finanziaria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 04/02/2019

Il Responsabile di Settore
dott. Mariano Aversa

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 04/02/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Mariano Aversa

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE C.C.
Rocco Gennaro

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Costabile Valerio

Il sottoscritto Segretario Comunale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione, mediante affissione all'albo pretorio on line.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Costabile Valerio

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è:

	- immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4° del
X	immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4° dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Costabile Valerio

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

ROCCO GENNARO;1;14465271144108147236343959993497537842
COSTABILE VALERIO;2;153223645307553826956360124730667176540

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 05/04/2019.

Sant'Agnello, 05/04/2019.-

IL RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO
Coppola Carmela

PRESIDENTE

Passiamo al punto 13 all'ordine del giorno: determinazione aliquote del tributo per i servizi indivisibili TASI, componente l'imposta comunale unica IUC per l'anno 2019.

CONSIGLIERE DE MARTINO

Per quanto riguarda la TASI stesso discorso visto che fa parte del gruppo IUC, si è deciso di non aumentare alcuna imposta legata alle poste di bilancio in entrata. La TASI va a recuperare quelle che sono le spese per i servizi indivisibili che nel Comune di sant'Agnello vengono fatte uguali a 1 milione 241 mila 758,78 e che raggruppano in effetti i servizi di polizia locale, quelli legati alla viabilità e alla circolazione, ai servizi di illuminazione, di protezione civile, a tutti i servizi relativi ai parchi e alla manutenzione del verde.

Per quanto riguarda la TASI abbiamo il 2 per mille che è l'aliquota per abitazione principale di categoria A1, A8 e A9 e relative pertinenze, 2 per mille anche per le abitazioni date in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado sempre che facciano parte delle categorie che vanno da 1 a 9; 2,50 per mille per aliquote dei fabbricati ad uso abitativo, alloggi a disposizione, sfitti o locati a canone concordato; 2,50 per le aree fabbricabili, 2,70 per la categoria catastale D2; 1 per mille per i fabbricati rurali, 2,50 per mille per gli altri immobili con categoria catastale diversa da quelle ad uso abitativo e anche per i beni merce;

- di stabilire comunque una detrazione per abitazione principale pari ad euro 20 per ciascun figlio fino a compimento del 26esimo anno di età purché questi dimori con la famiglia;

- di mantenere anche per l'anno 2019 la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018 che consente al Comune l'incremento delle aliquote fino allo 0,8 per mille;
- di precisare che le aliquote così determinate contribuiranno ad assicurare l'equilibrio di bilancio di previsione,
- di stabilire che il gettito stimato è pari a € 785mila e che contribuirà per circa il 63% al finanziamento dei servizi indivisibili;
- di dare atto che le aliquote così come stabilito con il presente atto decorrono dal primo gennaio 2019;
- di dare massima pubblicità delle aliquote delle detrazioni nelle forme più adatte oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione e modulistica sul sito web istituzionale,
- di trasmettere questa delibera quanto prima per via telematica al portale del federalismo fiscale.

PRESIDENTE

C'è qualcuno che chiede di intervenire sull'argomento?

Poniamo in votazione.

Chi è favorevole alzi la mano.

Astenuti 4.